

Avv. Dario Sammarro & Avv. Danilo Granata
Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100
Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021
Email: amministrativistipartners@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it ;
dariosammarro@pec.it
Celli: - 3479632101 - 3425225333

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
SEDE DI ROMA**

Ricorso

Nell'interesse di: **Tommaso Cheli**, c.f. CHLTMS92M05G713A, nato a Pistoia il 05.08.1992, residente a Pistoia in Via Antonelli Padre Giovanni n° 34,, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) e Dario Sammarro (SMMDRA92A19D086W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso le seguenti pec: danilogranata23@pec.it e dariosammarro@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.452427, *ricorrente*;

contro: il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale al Palazzo del Ministero della pubblica istruzione – Viale di Trastevere 76/a, Roma; il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Via Michele Carcani, 61 – Roma, **l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del Direttore Generale p.t, con sede alla via Pola, 11 – 20124 – Milano, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *resistenti*;

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti, ammissione con riserva alla prova successiva anche di recupero/suppletiva e adozione di ogni altra misura cautelare idonea, nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Dell'**Esito della prova scritta** sostenuta dal ricorrente in Toscana il 28.03.2022 in riferimento al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria (II grado) – **classe di concorso A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado**, visionabile direttamente nell'area personale del sistema telematico ministeriale dal 06.04.2022, nella parte di interesse;
- 2) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova sostenuta dal

ricorrente e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande , da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati al ricorrente;

- 3) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova, ivi comprese le istruzioni operative;
- 4) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova A12 del 28.03.2022 sostenuta dal ricorrente;
- 5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
 - a) il Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 e relativi Allegati recanti disposizioni modificative al bando, nelle parti di interesse;
 - b) il bando di indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente;
 - c) il Decreto Ministeriale concernente *le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno* (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario;
 - d) il Decreto ministeriale 326 del 9/11/2021 (recante il regolamento concorsuale) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario;
 - e) il quadro di riferimento pubblicato sul sito del Ministero resistente in riferimento alla classe di concorso A12;
 - f) l'Elenco degli ammessi alle successive prove A12 e il calendario delle medesime;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere riconosciuto *idoneo* in riferimento alla prova scritta, con punteggio rettificato *in melius* per i quesiti di cui in narrativa, e consequenziale del diritto del medesimo a partecipare alle successive prove concorsuali relative alla procedura selettiva di cui è causa;

per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione del ricorrente alle successive prove concorsuali previste per la classe di concorso A12.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

Premessa in fatto

Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando) è stata indetta la procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando. Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l'incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti.

Le prove concorsuali si sarebbero svolte a livello regionale.

Il calendario delle prove scritte è stato pubblicato con Avviso del 23 febbraio 2022. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni è indicata all'Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

E' stato, poi, adottato il DD 749 del 1 luglio 2020 concerenente Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*.

In seguito, è stato diffuso il decreto dipartimentale 23 del 5/1/2022 con cui vengono apportate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni BIS), le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura concorsuale, con salvezza di

tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso STEM – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.

É stato altresì diffuso il testo del decreto ministeriale 326 del 9/11/2021 (regolamento concorsuale). Per le discipline STEM (A20, A26, A27, A28 e A41) un successivo decreto ha disciplinato la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti così suddivisi:

- 100 per la prova scritta,
- 100 per la prova orale,
- 50 per i titoli culturali e professionali.

Sia la prova scritta che orale si considerano superate con un punteggio di almeno 70/100.

La prova scritta del concorso, la prima delle due fasi previste dalla nuova procedura di selezione, consiste in una prova computer based a risposta multipla, dalla durata di 100 minuti e consistente nella risoluzione di un totale di 50 quesiti, distinti per procedura come segue per i posti comuni:

- **40 quesiti** a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

I candidati superanti la precedente prova scritta, con un punteggio di almeno 70/100 punti, accedono alla prova successiva, che in base alla classe di concorso, può essere pratica/orale. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Per quanto Qui rileva, l'Allegato A al bando prevede per la classe di Concorso A12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), le seguenti competenze che il candidato deve dimostrare di avere: “ - *l'uso efficace della lingua italiana in tutte e quattro le abilità: parlato, scritto, ascolto e lettura,*

in relazione a contesti, scopi e destinatari diversi, curando la produzione e comprensione di vari generi testuali (narrativi, argomentativi, direttivi ecc.); - la padronanza della lingua italiana nelle dimensioni di variazione relative all'argomento di cui si parla (sottocodici e linguaggi specialistici), alla situazione comunicativa (registri con diverso grado di formalità), alle diverse modalità di comunicazione (parlato, scritto, modalità miste), nonché nel riconoscimento e nell'uso consapevole di forme standard rispetto a forme non-standard e di prestiti da lingue straniere.; - la riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi: pragmatica, testo (meccanismi di coerenza e coesione), sintassi della frase e del periodo, morfologia nominale e verbale, lessico nei meccanismi di formazione di parole nell'organizzazione semantica (sinonimia, iponimia, opposizioni di significato, solidarietà), fonologia e intonazione. Conoscenza delle principali opere di riferimento, quali grammatiche, dizionari e manualistica relativa ai principali temi di descrizione elencati; - la storia della lingua nei suoi periodi con particolare riguardo della "Questione della lingua", della diffusione dell'italiano dopo l'Unità, dell'interazione tra lingua letteraria, standard o comune e dialetti e costituzione delle diverse varietà diatopiche in fonetica, in morfologia, nel lessico.; - la conoscenza storico-linguistica e filologica dei testi in lingua italiana da utilizzare in classe.". Le materie sarebbero state: Letteratura – Storia – Geografia.

Il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta della classe di concorso in questione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. Secondo tale quadro, i **quaranta quesiti** della prova sarebbero stati così distribuiti: quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A012 sono così distribuiti " a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma concorsuale. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici, metrici, narratologici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica a diversi livelli di analisi, conformemente al programma. b) 12 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale.

Sono stati inclusi in maniera proporzionale quesiti di Storia antica, dell'alto e del basso Medioevo, dell'età moderna, dell'Ottocento, del Novecento e della contemporaneità per quanto attiene alla conoscenza dei principali riferimenti storiografici, dei riferimenti alle istituzioni sovranazionali e dei temi di educazione civica. Attraverso i quesiti il candidato è sollecitato a collocare gli eventi nella corretta successione cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento ed è posto nella condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave della storiografia. c) 6 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. I quesiti sono stati concepiti per accertare il possesso delle adeguate conoscenze con riferimento ai nuclei tematici indicati nel programma concorsuale. Nella selezione delle risposte ai quesiti proposte, il candidato ha quindi la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti rispetto ai contenuti della disciplina, a partire dai suoi fondamenti epistemologici per arrivare alle teorizzazioni più recenti, in una prospettiva tesa a valorizzare l'approccio interdisciplinare”.

I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della **lingua inglese** al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sarebbero stati così distribuiti: “a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte”. **I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali** sarebbero stati funzionali funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti – si dice nel quadro – è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”

Orbene, in tale contesto, il ricorrente, **Tommaso Cheli**, ha partecipato al concorso per la Classe di Concorso A012 in Toscana, sostenendo la prova scritta in data 28.03.2022 e conseguendo un punteggio di 66/100esimi e quindi insufficiente per essere ammesso ai successivi step.

Tuttavia, il test sottopostole è stato connotato da diversi quiz ambigui/errati, e la cui presenza ha inevitabilmente inciso sull'esito della prova del ricorrente impedendole l'acquisizione dell'idoneità.

Del punteggio negativo conseguito il ricorrente ne è venuto a conoscenza direttamente *in loco* per poi avere piena contezza dei quiz errati soltanto il 06.04.2022 e cioè al momento in cui gli è stato consentito di estrapolare il *file pdf* (Esito prova allegato in atti) direttamente dal sistema telematico ministeriale, all'interno dell'area personale.

L'elenco dei convocati e i calendari delle prove successive, da cui ingiustamente è estromesso il ricorrente, stanno per essere pubblicati e a ciò – come previsto dal bando – seguirà inevitabilmente la Graduatoria finale.

Pertanto, si avanza il presente gravame per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A della *lex specialis*;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – classe di concorso A12 per come pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione;**
- 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;**
- 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487;**
- 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297;**
- 6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost.**
- 7. Violazione del giusto procedimento;**
- 8. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.;**
- 9. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità;**
- 10. Ingiustizia grave e manifesta;**
- 11. Difetto istruttorio.**

Il profilo di illegittimità della procedura posta in essere si rinviene nella circostanza che la selezione si è fondata su quiz ambigui e/o errati, atteso che affinché un item (= domanda) sia valido e considerabile chiuso, è necessario che la domanda sia formulata in maniera univoca e, quindi, si presti ad una sola interpretazione (cfr. ex

multis sentenza del TAR Campania n.4591 del 30 settembre 2011, Napoli, sezione IV: “è necessaria assoluta certezza e univocità della soluzione, che non deve essere oggetto di ambiguità o contraddittorietà”).

La predisposizione di tali quiz, invero, ha prodotto uno sviamento ingiustificato nella preparazione del candidato, ingenerando confusione e quindi falsificando l'esito della selezione.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Nella vicenda di cui è causa, il test predisposto dal Ministero resistente in riferimento alla prova scritta per la classe di concorso A012 sostenuta in Toscana dal ricorrente è risultato del tutto inidoneo ad assicurare una selezione oggettiva ed imparziale.

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare la ambiguità relativa ad un quesito, sottoposto al ricorrente in sede di esame, ossia la **DOMANDA 21**

“Non so a chi rivolgermi”.

In questo periodo a chi rivolgermi è una proposizione:

a) oggettiva esplicita

b) interrogativa indiretta implicita (soluzione indicata dalla P.a.)

c) dichiarativa implicita

d) oggettiva implicita (risposta del ricorrente)

Questo quesito è palesemente ambiguo. Le proposizioni introdotte da “sapere”, che non siano ovviamente interrogative dirette (“Sai cosa è successo?”; “Sai se stamattina qualcuno è venuto a cercarmi?”; “Sai dove sono finiti i miei appunti?”), vengono trattate, a seconda delle scuole e degli orientamenti di pensiero, ma anche tenendo semplicemente conto della congiunzione che le introduce (tipicamente “se” per l'interrogativa e “che”, “(che) cosa” per la completiva: “Non sai che cosa dici”; “Non so che fare”; “Non potere sapere cosa vi siete persi”; “Non so se stiamo procedendo bene”; “Non sappiamo se andare oppure no”), del significato di

“sapere” o di sfumature semantiche varie, anche oltre il verbo in sé e per sé (da una parte l’espressione di un dubbio, la formulazione di una richiesta, l’esigenza di risposta a un interrogativo, ecc., dall’altra un’enunciazione “pura”), come interrogative o complete (oggettive o soggettive). C’è chi ritiene, sulla scia di una lunga tradizione grammaticale («l’interrogazione indiretta [...] si può riguardare come una subordinata oggettiva»: Raffaello Fornaciari, “Sintassi italiana dell’uso moderno [...]”, Firenze, Sansoni, 1919, p. 393; il discorso vale ovviamente anche per le soggettive), che le interrogative, a loro volta passibili di essere suddivise in/affiancate da ulteriori categorie (come le dubitative), siano un sottotipo delle complete, o siano comunque a queste strettamente legate, e chi invece riconduce al tipo interrogativo-dubitativo tutto quanto possa più o meno rientrarvi.

È evidente che la subordinata dell’enunciato “Non so a chi rivolgermi”, stando così le cose, può essere ritenuta tanto una interrogativa indiretta implicita quanto una oggettiva implicita (con l’oggetto diretto: “Non so a chi rivolgermi” presuppone ci sia qualcosa che non si sa – “Non so questo: a chi rivolgermi” – e questo qualcosa riguarda la persona cui eventualmente potersi rivolgere).”

(<https://www.facebook.com/667232772/posts/10159198655772773/?sfnsn=scwspwa>). Di questo parere, Massimo Arcangeli, Linguista, sociologo della comunicazione, critico letterario e scrittore; componente del collegio di dottorato in Linguistica storica e storia linguistica italiana dell’Università “La Sapienza” di Roma; collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

Se la domanda venisse “abbonata”, il ricorrente arriverebbe al punteggio di 70/100esimi, risultando idoneo. Ma vi sono altri quiz ambigui all’interno della prova del ricorrente che gli hanno impedito il raggiungimento dell’idoneità.

*

Per quanto sinora argomentato, è evidente che, nella specie, l’operato della Pa ha sconfinato i limiti della ragionevolezza e della logicità e pertanto è sindacabile dal G.A. Invero, costituisce *ius receptum* che «*Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all’erroneità dei quesiti esulando la formulazione dei quesiti dall’area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all’area delle valutazioni tecniche riportabili nell’alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all’area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che*

connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di un questionario sottoposto in sede concorsuale caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non solo, il *modus operandi* adottato viola palesemente i principi fondamentali che caratterizzano le procedure concorsuali, sanciti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal momento che la selezione in parola di certo non si configura quale meccanismo oggettivo e trasparente, idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di dirigente scolastico.

Sulla domanda cautelare collegiale

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce per il ricorrente derivante dall'esecuzione dei provvedimenti

impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che a breve si svolgerà la prova orale, pertanto, appare opportuna l'ammissione con riserva del ricorrente alla medesima al fine di evitare che la stessa sia illegittimamente estromesso dalla procedura concorsuale o che comunque vi partecipi con ritardo, anzi con sommo ritardo, considerato le lunghe tempistiche di attesa dell'udienza di merito. Esaurite le fasi intermedie, verrà pubblicata a breve la Graduatoria, e ciò sicuramente in un tempo antecedente alla fissazione dell'udienza di merito. Per giunta, la mancata sospensiva e/o altra misura cautelare opportuna, obbligherebbe il ricorrente a impugnare ogni atto procedurale successivo mediante motivi aggiunti con oneri a proprio carico. D'altra parte, la concessione delle misure cautelari in questa fase è quanto di più confacente non solo agli interessi privatistici del ricorrente ma anche alle esigenze di speditezza e di economia procedimentale della P.a. Il ricorrente non partecipando alle prove successive, non avrà la possibilità di continuare l'iter concorsuale e continuare a studiare come stava facendo, e forse superare un concorso atteso da tantissimi anni, o eventualmente di beneficiare di un eventuale scorrimento di graduatoria, anche a seguito di un esito positivo del presente giudizio. E, dunque, sarebbe necessario: **sospendere il concorso fino al riesame della posizione del ricorrente al successivo step procedurale e/o ammetterla con riserva (ed eventualmente in sovrannumero) al sostenimento delle prove successive**, riconoscendolo (sempre con riserva) "idoneo" e con un punteggio di 70/100esimi. Peraltro, ciò che conta è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile per il ricorrente, consentendole di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente o nelle altre forme ritenute più opportune, ex art. 41 c.p.a., in ragione della oggettiva difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, non essendo ancora stata pubblicata ancora alcuna Graduatoria in merito alla classe di concorso A12. Il controinteressato in senso tecnico, quindi, non sarebbe neanche ravvisabile in questa fase. Ma in ogni caso, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, la

notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via preliminare: e se ritenuto necessario e opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla formulazione della prova d'esame per la c.c. A12 sostenuta dal ricorrente in data 28.03.22 in Toscana;

In via cautelare: sospendere la procedura concorsuale e/o ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero il ricorrente al successivo *step* procedurale, con ogni provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso, e per l'effetto: a) disporre la rettifica *in melius* del punteggio del ricorrente in riferimento alla prova scritta ; b) consequenzialmente, dichiarare il ricorrente ammesso al successivo step della procedura concorsuale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Belvedere M.mo/Cosenza, 26.05.2022

Avv. Danilo GRANATA

Avv. Dario SAMMARRO